



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1972

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 - articolo 4 comma 1 bis. Approvazione accordo di programma con l'Università degli studi di Trento per l'attribuzione e l'erogazione di borse di studio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia.

Il giorno **24 Novembre 2017** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019”, articolo 17, sono state apportate delle modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”.

In particolare, la legge provinciale 9/2017 ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9/1991, il seguente comma:

"1 bis. L'Università degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento di questi interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'articolo 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), da destinare agli studenti provenienti da Paesi a cui è applicabile la medesima legge provinciale."

Pertanto, le borse di studio previste dalla legge provinciale 9/1991 a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, a partire dall'anno accademico 2017/2018, non saranno erogate dall'Opera Universitaria di Trento; l'Università e gli istituti superiori di grado universitario con sede nel territorio provinciale dovranno provvedere all'erogazione delle borse di studio agli studenti iscritti presso la propria struttura sulla base di quanto sarà stabilito nell'accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinerà gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento.

La Provincia, inoltre, ai sensi della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 “Legge provinciale sulla solidarietà internazionale” *per assicurare e qualificare la partecipazione del Trentino alle attività di promozione e sostegno dell'autosviluppo sostenibile e della cooperazione decentrata fra comunità territoriali svolte in nome della solidarietà internazionale, nell'ambito delle proprie competenze, ..omissis.. attua, promuove e sostiene, in piena applicazione del principio di sussidiarietà, iniziative che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella Provincia;*

Le “Linee guida di indirizzo per le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo della Provincia autonoma di Trento” approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 153 di data 12 febbraio 2016, si propongono di migliorare il contributo del Trentino alle finalità fissate a livello nazionale e internazionale, ed in particolare:

- sradicare la povertà , ridurre le disuguaglianze, promuovere uno sviluppo sostenibile;
- affermare i diritti umani, la dignità della persona, l'uguaglianza di genere, la democrazia;
- prevenire i conflitti e sostenere i processi di riconciliazione.

Fondamentale per l'attuazione delle politiche di solidarietà internazionale è l'attenzione da rivolgere alle future generazioni. Infatti, la cura, il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono elementi fondamentali per tutte le istituzioni che intendono promuovere uno stato di benessere generale che consenta ai giovani di divenire cittadini attivi. La Provincia promuove iniziative che favoriscono l'autonomia giovanile: scambi tra realtà giovanili (trentine e nel resto del mondo); educazione alla cittadinanza mondiale; sostegno al volontariato e alla partecipazione giovanile anche tramite la collaborazione di scuole, università, associazioni, Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e con le Politiche giovanili provinciali.

Al fine di promuovere l'accesso all'istruzione e alle altre forme educative ed espressive laddove sia negato o non sia libero, la Provincia promuove azioni per combattere forme di discriminazione nell'accesso all'istruzione e per garantire approcci partecipativi e di integrazione

sociale.

Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di accordo di programma, per la durata di due anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, che disciplina i rapporti tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento, il quale stabilisce i criteri generali e le modalità di finanziamento delle borse di studio per gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia.

Al fine del perseguimento degli obiettivi fissati con la L.P. 4/2005 e le Linee di guida sopra citate il Servizio attività internazionali della Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle risorse volte al finanziamento delle borse di studio destinate agli studenti non residenti in Italia e aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea compresi nella lista DAC – *Development Assistance Committee*, pubblicata periodicamente dall'OCSE; tale finanziamento sarà concesso con le modalità previste nell'accordo di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e finanzia in via prioritaria le borse di studio destinate agli studenti dei Paesi più poveri.

Per quanto riguarda, invece, la spesa per le borse di studio, destinate agli studenti non residenti in Italia aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, non coperta con le risorse provinciali sopra menzionate, la stessa sarà finanziata con risorse proprie dell'Università.

Con nota prot. n. 620272 di data 13 novembre 2017 il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca ha richiesto al Servizio attività internazionali la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sulla L.p. 4/2005, per la copertura della spesa per le borse di studio da destinare agli studenti aventi cittadinanza e residenza in Paesi contenuti nella lista DAC; il Servizio interpellato, con nota prot. n. 624666 di data 14 novembre 2017, ha comunicato la messa a disposizione di tali risorse finanziarie così modulate:

- Euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 a copertura della spesa per le borse di studio a carico dell'Università degli studi di Trento;
- Euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 a copertura della spesa per le borse di studio a carico dell'Università degli studi di Trento e degli altri Istituti di cui all'art. 4 comma 1bis della l.p 9/1991 sopra citata.

Il finanziamento sarà concesso, nei limiti delle risorse previste, in base a quanto stabilito nell'accordo e sarà assegnato all'Università con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, da adottarsi entro il 31 dicembre 2017 e 2018, in relazione ai rendiconti trasmessi dall'Ateneo e previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio attività internazionali.

Il Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca procederà all'erogazione del finanziamento previa richiesta al Servizio Attività internazionali che, in base alla propria disponibilità di cassa, metterà a disposizione le risorse necessarie.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli studi di Trento, allegato n. 1) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia a sottoscrivere l'Accordo di programma di cui al precedente punto 1);
- 3) di prenotare, in base alla scadenza dell'esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs. 118/2011, l'importo di Euro 600.000,00, previsto dal presente provvedimento, imputando sul capitolo 406950 nel seguente modo:
 - Euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 a copertura della spesa per le borse di studio a carico dell'Università degli studi di Trento;
 - Euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 a copertura della spesa per le borse di studio a carico dell'Università degli studi di Trento e degli altri Istituti di cui all'art. 4 comma 1bis della l.p 9/1991;
- 4) di stabilire che il finanziamento sarà concesso, nei limiti delle risorse previste, in base a quanto stabilito nell'accordo e sarà assegnato all'Università con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, da adottarsi entro il 31 dicembre 2017 e 2018, in relazione ai rendiconti trasmessi dall'Ateneo e previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio attività internazionali;
- 5) di stabilire che il Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca procederà all'erogazione del finanziamento previa richiesta al Servizio Attività internazionali che, in base alla propria disponibilità di cassa, metterà a disposizione le risorse necessarie;
- 6) di dare atto che con successivi provvedimenti saranno approvati gli accordi di programma anche con gli altri istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia per l'attribuzione ed erogazione delle borse di studio agli studenti non residenti in Italia aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al punto 3.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1) schema accordo di programma

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede Legale: 38122 Trento – Piazza Dante, 15 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00337460224

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO EROGATE A STUDENTI
AVENTI CITTADINANZA IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E
NON RESIDENTI IN ITALIA
ANNI ACCADEMICI 2017/2018 E 2018/2019

tra

la Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata anche Provincia, con sede a Trento, in Piazza Dante n. 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal Presidente, dott. Ugo Rossi, nato a Milano (MI) il 29 maggio 1963, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. di data

e

l'Università degli studi di Trento, di seguito denominata anche Università, con sede a Trento, in via Calepina, 14, codice fiscale e P.IVA 00340520220, rappresentata dal Rettore prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI) il 12 maggio 1959, a ciò autorizzato con deliberazione del Senato Accademico di data 8 novembre 2017

Premesso che:

Il D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 142 “Norme di attuazione recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi”, prevede che nell'ambito della delega la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett e) *“i criteri, gli strumenti e le modalità' per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunità con il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone più capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza”*;

La legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 come modificata con legge provinciale 2 agosto

2017 n. 9, prevede che *“L'Università degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento di questi interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'articolo 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), da destinare agli studenti provenienti da Paesi a cui è applicabile la medesima legge provinciale.”*;

La Provincia ai sensi della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 *“Legge provinciale sulla solidarietà internazionale” per assicurare e qualificare la partecipazione del Trentino alle attività di promozione e sostegno dell'autosviluppo sostenibile e della cooperazione decentrata fra comunità territoriali svolte in nome della solidarietà internazionale, nell'ambito delle proprie competenze, ..omissis.. attua, promuove e sostiene, in piena applicazione del principio di sussidiarietà, iniziative che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella Provincia;*

Le *“Linee guida di indirizzo per le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo della Provincia autonoma di Trento”* approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 153 di data 12 febbraio 2016, si propongono di migliorare il contributo del Trentino alle finalità fissate a livello nazionale e internazionale, ed in particolare:

- sradicare la povertà , ridurre le disuguaglianze, promuovere uno sviluppo sostenibile;
- affermare i diritti umani, la dignità della persona, l'uguaglianza di genere, la democrazia;
- prevenire i conflitti e sostenere i processi di riconciliazione.

Fondamentale per l'attuazione delle politiche di solidarietà internazionale è l'attenzione da rivolgere alle future generazioni. Infatti, la cura, il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono elementi fondamentali per tutte le istituzioni che intendono promuovere uno stato di benessere generale che consenta ai giovani di divenire cittadini attivi. La Provincia promuove iniziative che favoriscono l'autonomia giovanile: scambi tra realtà giovanili (trentine e nel resto del mondo); educazione alla cittadinanza mondiale; sostegno al volontariato e alla partecipazione giovanile anche tramite la collaborazione di scuole, università, associazioni, Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e con le Politiche giovanili provinciali.

Al fine di promuovere l'accesso all'istruzione e alle altre forme educative ed espressive laddove sia negato o non sia libero, la Provincia promuove azioni per combattere forme di

discriminazione nell'accesso all'istruzione e per garantire approcci partecipativi e di integrazione sociale.

L'Università prevede fra le sue finalità, ai sensi dello Statuto, il rafforzamento della propria dimensione internazionale e a tal fine pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze.

L'Università con D.R. del 6 aprile 2017, n. 221 ha emanato il “Regolamento contributi di iscrizione e borse di studio per studenti/studentesse non comunitari/e”, relativo alle modalità con cui essa persegue il reclutamento di studenti stranieri in particolare se provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sia nei corsi di studio che prevedono profili professionali di respiro internazionale e caratterizzati dall'utilizzo dell'inglese come lingua in cui si tiene il corso, sia nei corsi di studio erogati in italiano che, in relazione agli ambiti disciplinari in essi previsti, risultano attrattivi per gli studenti internazionali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

1. Nel presente accordo le Parti disciplinano gli impegni reciproci riguardo alla promozione di misure volte a garantire il diritto allo studio nei confronti degli studenti e delle studentesse aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia (di seguito studenti internazionali) i/le quali prendono iscrizione all'Università degli studi di Trento a partire dall'anno accademico 2017/2018.
2. Ai sensi del comma precedente, la condizione di studente internazionale, determinata al momento dell'ammissione al corso di studio dell'Università, viene mantenuta per tutti gli anni accademici di iscrizione al corso di studio (di seguito CdS) medesimo o altri CdS a seguito di trasferimenti interni all'Università.
3. Ai sensi di quanto stabilito dalle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2017/2018”, concordate tra i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione e dell'Interno, i seguenti Stati: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano, sono di fatto equiparati agli altri Stati europei e pertanto agli studenti aventi la cittadinanza e residenza in uno di essi i servizi del diritto allo studio sono erogati a direttamente da Opera Universitaria di Trento.

Art. 2 – Criteri di finanziamento

1. L'Università mette a disposizione in ogni anno accademico un numero di borse di studio funzionale a incentivare la presenza di studenti internazionali. L'importo della borsa di studio è pari almeno all'importo stabilito con decreto ministeriale per gli studenti fuori sede.
2. La spesa per le borse di studio destinate agli studenti non residenti in Italia e aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea compresi nella lista DAC – *Development Assistance Committee*, pubblicata periodicamente dall'OCSE, (di seguito studenti DAC) è finanziata con risorse stanziare da parte del Servizio attività internazionali della Provincia autonoma di Trento.
3. Nel caso in cui il budget messo a disposizione dal Servizio attività internazionali non consenta la copertura dell'intera spesa relativa alle borse di studio destinate agli studenti DAC, le stesse sono finanziate in via prioritaria agli studenti provenienti dai Paesi più poveri contenuti nella lista DAC.
4. La spesa per le borse di studio destinate agli studenti non residenti in Italia aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea non coperta con le risorse di cui ai precedenti commi 2 e 3 è finanziata con risorse proprie dell'Università.
5. Le borse di studio dovranno essere erogate secondo i seguenti criteri:
 - a) la borsa di studio dovrà essere erogata in almeno due rate annuali di cui la prima, pari almeno al 50% dell'importo complessivo attribuito, entro il mese di dicembre; la seconda rata dovrà essere erogata al massimo entro il mese di luglio, subordinata al raggiungimento di un numero di crediti formati universitari (di seguito CFU) pari al 50% dei CFU previsti per il corso di studio frequentato dallo studente;
 - b) nel momento di rinnovo dell'iscrizione, la borsa viene confermata o revocata in funzione dei CFU acquisiti a fine anno accademico.

Art. 3 – Impegni dell'Università degli studi di Trento

1. L'Università si impegna nei confronti della Provincia a:
 - a) gestire in autonomia tutti i processi connessi alla selezione e ammissione degli studenti internazionali e all'attribuzione delle borse di studio;
 - b) comunicare alla Provincia, entro il 30 novembre 2017, l'elenco degli studenti internazionali ammessi ai CdS dell'Università, con l'indicazione dei beneficiari di borsa di studio e rispettivo importo, suddivisi per studenti DAC e studenti non DAC;

c) comunicare alla Provincia, entro il 30 ottobre 2018, l'elenco degli studenti internazionali, con l'indicazione dei beneficiari di borsa di studio suddivisi per studenti DAC e studenti non DAC che include:

- gli studenti della coorte 2017/2018 con indicazione per ogni beneficiario dell'importo della borsa effettivamente erogata;
- gli studenti della coorte 2018/2019 ammessi ai CdS dell'Università con l'indicazione dei beneficiari di borsa di studio e rispettivo importo;

Il dettaglio delle informazioni contenute negli elenchi di cui al precedente comma e le modalità di trasmissione, sono concordati tra la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università e dal Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca della Provincia;

d) comunicare i provvedimenti assunti contenenti le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle borse di studio agli studenti internazionali.

Art. 4 – Impegni della Provincia

1. La Provincia si impegna ad erogare all'Università:

- a. entro il 31 dicembre 2017 l'importo corrispondente alle borse di studio assegnate agli studenti DAC iscritti all'anno accademico 2017/2018 e presenti nell'elenco di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), sulla base di specifica richiesta da parte dell'Università, e comunque fino all'importo massimo di 200 mila euro;
- b. entro il 31 dicembre 2018 l'importo corrispondente alle borse di studio assegnate agli studenti DAC iscritti all'anno accademico 2018/2019 e presenti nell'elenco dei cui all'art. 3 comma 1 lett. c), sulla base di specifica richiesta da parte dell'Università, e comunque fino all'importo massimo di 400 mila euro, tenuto conto anche delle risorse da destinare per le medesime finalità agli altri Istituti di grado universitario del territorio provinciale. Il suddetto importo sarà determinato al netto di eventuali quote di borse di studio non erogate dall'università agli studenti DAC nel corso dell'anno accademico 2017/2018.

Art. 5 – Durata del presente accordo e modifiche

1. Il presente accordo ha effetto dalla data di sottoscrizione trova applicazione per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
2. L'accordo potrà essere modificato d'intesa tra le Parti con le medesime modalità di approvazione del presente accordo. L'eventuale recesso richiesto da una delle Parti deve

avvenire mediante atto scritto e prevedere l'impegno della Parte che recede a favorire l'adozione di misure idonee a consentire l'erogazione delle borse di studio agli studenti beneficiari, iscritti all'Università negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.

3. In caso di mancata stipula di nuovo accordo le parti si impegnano a disciplinare i rapporti finanziari pendenti anche in relazione a quote di borse di studio non erogate.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere.

Art. 6 Disposizioni generali

1. Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti. Il presente contratto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del l'Università degli studi di Trento, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.)

Il presente atto è redatto in un unico originale.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, li, _____

Università degli Studi di Trento

Il Rettore

prof. Paolo Collini

f.to digitalmente

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente

dott. Ugo Rossi

f.to digitalmente